

Agli altri sacerdoti viene concesso un termine sin al 1° gennaio o al più tardi sino al 1° febbraio 1603; se essi avranno sin allora prestato d'innanzi al tribunale della regina una formale ubbidienza, allora si procederà con loro con moderazione. Con espressioni forti biasima l'editto l'audacia dei sacerdoti, i quali si azzardavano di farsi vedere in pieno giorno per le strade, e mettevano la regina in sospetto, come se essa intendesse tollerare due religioni nel paese. Iddio, che legge nei cuori, sapeva bene che essa non si era fatta rea di simili pazzie, e che nessuno dei suoi consiglieri si era azzardato di farle simili proposte, che disturberebbero non solo la pace della Chiesa, ma metterebbero pure in scompiglio lo Stato.¹

L'editto aveva un doppio significato: esso doveva discolorare la regina, agli occhi dei protestanti, dal sospetto di condiscendenza verso i cattolici, e doveva essere una tentazione, qualora gli appellanti si fossero lasciati spingere ancora più innanzi sulla via sbagliata da essi battuta. Da principio sembrava difatti che costoro non avessero premura di ubbidire alla sentenza del papa. L'editto reale non portò però che un solo sacerdote alla sottomissione, ed indusse un altro a rifiutare l'accettazione dei brevi pontifici.² Se anche adesso era come prima un andirivieni degli appellanti nella casa del vescovo di Londra, e Bluet vi fu pure ospitato per uno spazio di tempo, non occorre trovare in questo una disubbidienza formale, poichè non era vietata ogni relazione con gli eretici. Un tale contegno rimase però sempre sospetto, come fu ugualmente sospetto, che gli appellanti chiedessero, per mezzo d'un loro rappresentante in Parigi, l'appoggio del Governo francese contro i Gesuiti; l'ambasciatore inglese in Parigi era continuamente informato su queste trattative. Ma più che un semplice sospetto fu il fatto, che siano apparsi tuttora per la stampa scritti polemici contro i Gesuiti.³

Non era però possibile rimanere su questo punto di mezze misure, se gli scontenti intendevano ancora restare sacerdoti cattolici. Nè d'altro lato essi volevano respingere del tutto la mano, che veniva loro apparentemente offerta dal Governo: se in un editto ufficiale veniva fatta una distinzione tra sacerdoti e sacerdoti, essa significava pur sempre un progresso ed un raggio di speranza. Inoltre era stato costituito un tribunale speciale, composto dell'arcivescovo, del grancustode del sigillo, del Lord tesoriere e di altri, che doveva citare ogni sacerdote e decidere circa il suo esilio, e sul modo e condizioni da eseguirsi;⁴ anche in ciò sembrò che vi

¹ LINGARD, VIII, 392; MEYER 389 s.

² MEYER, 393.

³ Ibid., 391 s.

⁴ LINGARD, VIII, 392.